

Codice A1507A

D.D. 15 dicembre 2017, n. 1303

**L.R. n. 3/2010, art. 12, comma 5, e Regolamento n. 12/R del 4.10.2011, art. 4. Autorizzazione alla proroga dell'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 di un alloggio di edilizia sociale di proprietà del Comune di Priola (Cn).**

Premesso che:

- l'articolo 12, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., stabilisce che "In caso di impossibilità di assegnazione a soggetti aventi titolo, può essere autorizzata, nei modi e nei casi individuati con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5, l'esclusione temporanea di alloggi di edilizia sociale dall'applicazione delle norme del presente capo";

- il Regolamento Regionale recante "Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R, stabilisce, all'articolo 4, comma 1, che "Sono autorizzabili, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della l.r. 3/2010 e secondo le modalità stabilite dall'articolo 5 del presente regolamento, le richieste di esclusione temporanea di alloggi dall'ambito di applicazione della stessa legge regionale, avanzate da Comuni che abbiano riscontrato, a seguito dell'emissione di apposito bando, l'esistenza di un numero di richiedenti utilmente collocati in graduatoria inferiore al numero di alloggi disponibili per l'assegnazione. In tal caso, i canoni di locazione sono da determinarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo)";

- l'articolo 4, comma 2, del sopra citato Regolamento Regionale n. 12/R stabilisce, inoltre, che "Le autorizzazioni all'esclusione di cui al comma 1 hanno durata di anni cinque e possono essere successivamente prorogate, a condizione che il Comune attesti il perdurare dell'impossibilità di assegnare gli alloggi, verificata a seguito dell'emissione di un nuovo bando di assegnazione antecedentemente la scadenza dell'esclusione";

- il comma 3 del medesimo articolo prevede, infine, che "Le richieste di autorizzazione di cui al presente articolo devono essere formulate con deliberazione della Giunta comunale, contenente le informazioni relative al bando emesso e alla graduatoria approvata dalle quali emerge l'impossibilità di assegnare gli alloggi. Qualora gli alloggi siano di proprietà di un ente diverso dal Comune, la richiesta di autorizzazione deve essere congiuntamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente proprietario";

- l'articolo 5 del Regolamento Regionale n. 12/R stabilisce che "Le autorizzazioni alle esclusioni dall'ambito di applicazione della l.r. 3/2010, di cui agli articoli 2,3 e 4 del presente regolamento, sono concesse con determinazione della struttura regionale competente per materia, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli medesimi";

premessi, altresì, che con determinazione n. 664 del 19 dicembre 2012 è stata autorizzata, ai sensi delle sopra citate disposizioni normative e regolamentari, l'esclusione dall'ambito di applicazione della stessa legge regionale, per anni cinque, di un alloggio di edilizia sociale di proprietà del Comune di Priola (Cn), sito in Priola, Piazza Vincenzo Giusto 26;

preso atto che il Comune di Priola, con deliberazione della Giunta comunale n. 84 del 6 novembre 2017, trasmessa con nota prot. n. 2342 del 16 novembre 2017, ha richiesto "la proroga dell'autorizzazione all'esclusione temporanea per anni 5 (cinque) di n. 1 alloggio – interno 4 – costituente il patrimonio di edilizia sociale disponibile nel Comune di Priola – Piazza Vincenzo Giusto 26, già disposta con determinazione dirigenziale del Settore Disciplina e Vigilanza in Materia di Edilizia Sociale della Regione Piemonte n. 664 del 19.12.2012 (...) essendosi state attestate, con l'emissione di un nuovo bando, le condizioni di impossibilità di assegnazione";

evidenziato che la sopra citata deliberazione comunale attesta che “si è provveduto ad emettere in data 08.08.2017 un nuovo bando, pubblicato dall’08.08.2017 a tutto il 22.09.2017” e “che nessuna domanda è stata presentata al protocollo del Comune a valere sul predetto bando e, in conseguenza, non è stata redatta alcuna graduatoria”;

considerato che la richiesta autorizzativa avanzata dal Comune di Priola è conforme a quanto previsto dal sopra citato Regolamento Regionale n. 12/R per la concessione dell’autorizzazione di cui trattasi;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestato, inoltre, che il presente provvedimento non ha effetti sul bilancio della Regione Piemonte;

#### IL DIRIGENTE

visti gli articoli 4 e 17 del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i.;

visto l’articolo 17 della L.R. n. 23/2008;

in conformità con quanto disposto nella materia del presente provvedimento dal Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R;

#### *determina*

1) di autorizzare, per le ragioni evidenziate in premessa, ai sensi dell’art. 12, comma 5, della L.R. n. 3/2010 e s.m.i. e dell’articolo 4 del Regolamento Regionale n. 12/R del 4 ottobre 2011, la proroga dell’esclusione dall’ambito di applicazione della stessa legge regionale, per ulteriori anni cinque, di un alloggio di edilizia sociale di proprietà del Comune di Priola, sito in Priola, Piazza Vincenzo Giusto 26;

2) di precisare che agli alloggi oggetto di esclusione deve essere applicato un canone di locazione determinato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 431/98;

3) di precisare che gli alloggi oggetto di provvedimenti di esclusione non sono più soggetti alla disciplina della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., in particolare per quanto attiene le procedure di assegnazione, decadenza, determinazione del canone di locazione e mobilità, ma, rimanendo comunque parte del patrimonio di edilizia sociale, sono soggetti alle disposizioni inerenti la gestione speciale di cui al D.P.R. n. 1036/72, come richiamate dall’art. 19, commi 5 e 6 della stessa L.R. n. 3/2010 e s.m.i..

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Direttore  
Dott. Gianfranco Bordone

Il Vice Direttore  
Dott.ssa Erminia Garofalo